

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 25821 Anno 2019**

**Presidente: MICHELI PAOLO**

**Relatore: BORRELLI PAOLA**

**Data Udiienza: 05/04/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

nel procedimento a carico di:

EL SHESHTAWI OMAR

avverso l'ordinanza del 22/02/2019 del TRIB. DEL RIESAME di BOLOGNA

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

udito l'Avv. FEDERICA BRANCACCIO in sost. dell'Avv. MARCO LUCENTINI, che conclude per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. L'ordinanza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunciata il 22 febbraio 2019 dal Tribunale del riesame di Bologna, che ha annullato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza aveva applicato a El Sheshtawi Omar la misura cautelare del divieto di dimora a Piacenza per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose (e dall'abuso di relazione di prestazione d'opera). Il fatto contestato all'indagato sarebbe consistito nell'asportazione di due fusibili dalla scatola di derivazione elettrica di una saracinesca del magazzino della TNT Global Express (di cui era dipendente e



dove svolgeva altresì attività di rappresentante sindacale), al fine di consentire a suoi colleghi di lavoro di fuoriuscire dal sito per porre in essere atti di protesta contro il datore di lavoro.

Il Tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza escludendo la circostanza aggravante della violenza sulle cose e, di conseguenza, che il furto potesse essere titolo cautelare, non prima di aver dubitato sia dell'effettivo impossessamento dei due fusibili che del fine di profitto che era alla base dell'azione.

A seguire il Tribunale, sostenendo che l'esclusione dell'aggravante ed il conseguente annullamento lasciassero «*impregiudicate ulteriori valutazioni nel merito*», ha altresì messo in dubbio, previo un accenno all'effettiva identificazione dell'indagato, la sussistenza delle esigenze cautelari, valorizzando il contesto di contrapposizione sindacale in cui i fatti andavano inseriti e ridimensionando la valenza a carico dei precedenti dell'indagato.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Piacenza.

La parte pubblica ritiene che il provvedimento impugnato patisca un'impostazione preconcepita, che tenderebbe a ritenere giustificate condotte normalmente reputate illecite, sol perché inserite nell'ambito di un conflitto sindacale.

Venendo al concreto delle doglianze formulate, esse vengono riportate di seguito nell'ordine in cui si leggono nel ricorso.

2.1. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame aveva svilito la valenza *in malam partem* del precedente specifico e delle pendenze giudiziarie dell'indagato ed aveva del tutto taciuto la circostanza che il reato era stato commesso mentre El Sheshtawi era sottoposto all'avviso orale; né il Tribunale bolognese aveva considerato che nello stabilimento teatro dei fatti si gestiscono spedizioni di merci, il che potrebbe costituire un'occasione per la commissione di condotte analoghe, quand'anche al solo scopo di danneggiare il datore di lavoro-persona offesa nel rapporto con i propri committenti.

2.2. In ordine all'identificazione dell'indagato, essa era certa perché derivante dalla denuncia della persona offesa e dalla visione dei filmati degli apparati di videosorveglianza ad opera della polizia giudiziaria e dello stesso pubblico ministero; a dispetto di tali dati, l'affermazione del Tribunale circa l'esistenza di dubbi era del tutto immotivata.

2.3. Quanto al ragionamento del Tribunale, che aveva dubitato che i fusibili, dato lo scopo che l'indagato si prefiggeva, fossero stati asportati e non lasciati sul posto, il ricorrente ha opposto che l'indagato aveva trattenuto con sé i fusibili



perché doveva assicurarsi che la funzionalità della saracinesca non fosse ripristinata in breve tempo.

2.4. Il ricorso avverso, quindi, il ragionamento del Tribunale del riesame circa lo scopo di profitto perseguito dall'indagato, citando da una parte, la giurisprudenza di legittimità sul furto che nega che il fine perseguito dall'agente debba avere una caratterizzazione necessariamente patrimoniale e ritenendo comunque, dall'altra, che esso fosse quello, indiretto, di assicurare ai colleghi la fuoriuscita dal magazzino senza registrare l'uscita e perdere, così, una parte dello stipendio.

2.5. Avuto riguardo, infine, alla violenza sulle cose, il pubblico ministero reputa errata la conclusione del Tribunale perché la riconduce non già alla forzatura dello sportello della cassetta, ma alla manomissione dell'impianto elettrico avvenuta con l'asportazione dei fusibili.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è complessivamente infondato e va, pertanto, respinto.

2. Ragioni di ordine logico-giuridico conferiscono priorità al vaglio delle doglianze del pubblico ministero ricorrente che avversano il provvedimento impugnato laddove ha dubitato della sussistenza, a carico dell'indagato, di un grave quadro indiziario per il reato di furto.

2.1. In primo luogo, il ricorso non è ammissibile nella parte in cui critica la decisione reputando che il Tribunale del riesame avesse censurato l'ordinanza genetica quanto al profilo dell'identificazione dell'indagato, perché si tratta di argomentazione che nel provvedimento impugnato è solo accennata ma che non è stata in concreto sviluppata, giacché vi è solo dedicato — a pag. 4 — un brevissimo passaggio che lascia ritenere che detto tema non costituisca una delle *rationes decidendi* dell'annullamento («*impregiudicate ulteriori valutazioni di merito, relative alla effettiva identificazione dell'indagato...*»).

2.2. Il ricorso appare altresì inammissibile quando contrasta il ragionamento del Tribunale che ha dubitato che i fusibili, dato lo scopo che l'indagato si prefiggeva (quello cioè di far fuoriuscire i colleghi dal magazzino), fossero stati asportati piuttosto che lasciati sul posto; la doglianza, infatti, sembra tesa a contrapporre una propria opzione ricostruttiva a quella del Tribunale del riesame, di cui non ha evidenziato vizi e che non patisce manifeste falle logiche, essendo anzi la ricostruzione del provvedimento impugnato non irrazionale siccome coerente con lo scopo immediato che l'indagato intendeva perseguire — vale a



dire non già quello di impossessarsi dei fusibili, ma di eliminarli dalla cassetta per consentire, in quel preciso momento, l'apertura, del varco.

2.3. Il ricorso è infondato allorché avversa il ragionamento del Tribunale del riesame circa lo scopo di profitto perseguito dall'indagato, dal momento che è incontestato che El Sheshtawi avesse agito non già per conseguire un profitto ovvero un'utilità di natura neanche latamente economica direttamente derivante dall'appropriazione dei fusibili, ma per consentire ai colleghi di lavoro di fuoriuscire dal varco e partecipare, così, alla manifestazione di protesta. A questo proposito, giova osservare che il Collegio accede alla giurisprudenza di legittimità più recente secondo la quale, in tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, va interpretato in senso restrittivo, e cioè come possibilità di fare uso della cosa sottratta in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell'utilità intesa in senso economico/patrimoniale (cfr. Sez. 5, n. 30073 del 23/01/2018, Lettina, Rv. 273561 - 01, che ha escluso l'elemento soggettivo del reato di furto nella condotta dell'imputato che aveva sottratto la borsa alla persona offesa solo per finalità "di dispetto, di reazione o come modalità per mantenere il contatto con lei"). Tale interpretazione, invero, appare rispettosa della collocazione del furto nel titolo XIII del codice penale dedicato ai delitti contro il patrimonio, che sarebbe tradita da un'esegesi diretta ad estendere l'ambito applicativo della fattispecie a condotte che non sono dirette a perseguire una finalità dotata di un'immediata incidenza di natura economica che vada al di là del dato "secco" dell'impossessamento; detta finalità, invero, secondo il precedente evocato, prescinde da un automatismo legato all'ingresso del bene sottratto nel patrimonio dell'agente, ma deve consistere nella possibilità di fare uso di detto bene in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell'utilità economico/patrimoniale, possibilità di cui, riguardando la consistenza della refurtiva e considerando la finalità perseguita, il Tribunale ha nel caso *sub iudice* correttamente dubitato. Quanto alle argomentazioni sviluppate nel ricorso circa la finalità dell'indagato di impedire che i colleghi subissero decurtazioni stipendiali, detta finalità, oltre ad apparire in astratto eccessivamente mediata rispetto all'impossessamento dei fusibili, involgerebbe valutazioni di merito circa la dinamica dei fatti, la logistica e l'organizzazione del lavoro all'interno del magazzino che sono estranee al giudizio di cassazione.

Di fronte a queste riflessioni, che lasciano intatto il provvedimento del Tribunale del riesame allorché ha escluso la gravità indiziaria della fattispecie posta a base dell'ordinanza genetica, le censure concernenti la circostanza aggravante della violenza sulle cose e quelle sulle esigenze cautelari devono ritenersi assorbite.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 5/04/2019.

11/04/2019